



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2024, proposto da Edoardo Bisignani, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Barcellona P.G., via Vittorio Alfieri n.43;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Agrigento, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Messina, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Ragusa, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Siracusa, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Trapani, non costituiti

in giudizio;

nei confronti

Gemma Condorelli, Danilo Lauretta, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) del provvedimento contenente i candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario per educazione motoria scuola primaria di cui al D.D. n. 1330 del 04.08.2023 (classe di concorso EEEM) - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n.234 articolo 1, commi 329 e seguenti), come da pubblicazione operata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con atto a firma del Funzionario Vicario Dott. Renato Tuttoilmondo per il Dirigente Dott. Marco Anello, datato 02.01.2024 (m pi.AOODRSI.REGISTRO – UFFICIALE.U.0000061), nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- b) dell'esito della prova scritta del concorso educazione motoria scuola primaria D.D. n. 1330 del 04.08.2023 - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti), con riferimento alla ripartizione dei posti per la Regione Sicilia ed alla relativa aggregazione territoriale regionale di gestione, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente per essergli stato attribuito un punteggio di n.68 punti a fronte di n.70 dovuti, utili per il superamento della prova;
- c) del questionario costituente la prova scritta (prima prova) del concorso educazione motoria scuola primaria D.D. n. 1330 del 04.08.2023 - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti), con relativa attribuzione del punteggio determinato, per la parte contenente il quesito indicato al n.10 “Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le

regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è", per come redatto dalla Commissione Nazionale, dunque gli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti, laddove è stata attribuita come valida solo la risposta indicata alla lettera a) "partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara" e non anche la risposta fornita dal ricorrente, contenuta nella lettera c) "realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi";

d) del sistema di correzione automatico di risposte, dei verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte, dei verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità del quesito in argomento e dell'erronea omessa attribuzione di punteggio anche alla risposta c) del quesito n.10 fornita dal ricorrente, i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non conosciuti oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione;

e) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essi collegato, consequenziale e/o comunque presupposto, anche solo potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il bando di concorso ordinario per educazione motoria scuola primaria di cui al D.D. n. 1330 del 04.08.2023 (classe di concorso EEEM) - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che non sono positivamente riscontrabili gli stringenti presupposti di estrema gravità ed urgenza prescritti dall'art. 56 c.p.a. per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, tenuto conto che le allegazioni invocate a sostegno della stessa attengono all'ammissione alla prova orale, mentre nessun concreto pregiudizio è stato comprovato, tantomeno in termini di irreparabilità alla

luce della complessiva e concreta situazione, anche economica e finanziaria;
Rilevato, inoltre, come la richiesta misura cautelare, espressamente volta a consentire al ricorrente l'ammissione alla prova orale, coinvolgendo una posizione di interesse pretensivo, farebbe conseguire alla parte lo stesso risultato di una pronuncia di merito, della quale tuttavia la misura monocratica non può costituire anticipazione, essendo a tale fase estranea ogni valutazione sul fumus;

Ritenuta, impregiudicata la valutazione del fumus del ricorso, che non sussistono i presupposti ex art.56 cpa in quanto, come costantemente affermato anche per fattispecie identiche a quella in esame, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla prova orale che dovrà essere effettuata dal ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;

Ritenuto di dover disporre la produzione in giudizio dei verbali inerenti la procedura di correzione della prova scritta del ricorrente;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Dispone la produzione documentale nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 marzo 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 febbraio 2024.

**Il Presidente ff
Emiliano Raganella**

IL SEGRETARIO